

Comunicazione Prefettura ex art. 135  
D.Lgs. 267/2000

**COPIA WEB**  
**Deliberazione N. 119**  
**in data 24/10/2017**  
**Prot. N. 14425**

# COMUNE DI ROSSANO VENETO

## PROVINCIA DI VICENZA

-----  
Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**  
**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA L. 381/1991. CONFERMA ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 86/2008 E AGGIORNAMENTO AL NUOVO DETTATO NORMATIVO.**

L’anno **duemiladiciassette** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **OTTOBRE**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1. MARTINI MORENA</b> - Sindaco	*	
<b>2. CAMPAGNOLO GIORGIO</b> - Assessore	*	
<b>3. BERTON DAVIDE</b> “		*
<b>4. ZONTA MARCO</b> - Assessore Esterno	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco** .

**Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 381/1991. CONFERMA ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 86/2008 E AGGIORNAMENTO AL NUOVO DETTATO NORMATIVO.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **PREMESSO che:**

- nella pianta organica del Comune non risulta previsto il posto di addetto alle pulizie edifici comunali (Sede Municipale, Biblioteca Comunale, Villa Aldina e Villa Caffo) e che, già dall'anno 1997, tale servizio viene affidato a Cooperative Sociali, ai sensi della L. 381/91, o appaltato a ditte esterne operanti nel settore;

- l'art. 5, comma 1, della L. 381/1991, recante "Disciplina delle cooperative sociali" dispone che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto di Iva sia inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- tale normativa è poi stata conferita e dettagliata all'art. 5 della L.328/2000 e, a livello regionale, dalla L.R. Veneto n. 23 del 3.11.2006 e dalla D.G.R. 4189 del 18.12.2007;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 29.12.2008 ad oggetto "Utilizzo dello strumento del convenzionamento con le Cooperative Sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) della Legge 381/1991, per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Indirizzi ed approvazione schema di convenzione tipo", che individua, tra le tipologie di servizi suscettibili di tale procedura di affidamento, anche i "Servizi di pulizia edifici comunali diversi";

**RITENUTO** necessario aggiornare tali linee di indirizzo nell'ambito del mutato quadro della legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento a:

- art. 112, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, così come riformulato dal D.Lgs. 56/2017, che recita: "Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati";

- la Determinazione n. 3 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dell'1.8.2012, avente ad oggetto "Linee Guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 381/1991" che definisce, in particolare, durata, modalità e clausole sociali di affidamento delle convenzioni;

- l'art. 1, comma 610, della L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha integrato il comma 1 dell'art. 5 della L. n. 381/1991, stabilendo che, per affidare alle cooperative sociali di tipo B appalti di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, devono essere effettuate procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza;

- la delibera dell'ANAC n. 32 del 20.1.2016 recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle Cooperative Sociali";

- le linee guida ANAC N. 2 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016;

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, così come riformulato dal D.Lgs. n. 56/2017, che recita: " Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto";

**DATO ATTO** che l'art. 5, comma 1, della L. 381/1991, come sostituito dall'art. 20 della L. 52/1996, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 610, della L. 190/2014, prevede che gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della P.A., possono stipulare convenzioni con le Cooperative di tipo B, finalizzate a creare opportunità di lavoro per le imprese sopracitate, il tutto nel rispetto dei limiti delle soglie comunitarie;

**VISTO** che con la data del 31.12.2017 è in scadenza la convenzione Rep. n. 1419 del 4.11.2016, stipulata in applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 381/1991, con la Coop. Sociale Clean Planet di Saonara (PD) relativamente al servizio di pulizia edifici comunali;

**DATO ATTO** che le Cooperative Sociali di cui all'art. 5, c. 1, lett. B della L. 381/1991, costituiscono una particolare forma di impresa e hanno lo scopo di realizzare la piena integrazione delle persone in difficoltà, mediante lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di contribuire al loro inserimento in un percorso mirato alla ricostruzione di un progetto di vita;

**CONSTATATO che:**

- il Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza ha in itinere la gara per l'affidamento dei "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfezione e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione del Veneto", la cui conclusione è prevista per la fine del corrente anno;

- opportunamente interpellata la SUA/ Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, ha comunicato, con nota Prot. n. 71741 del 19.10.2017 (pervenuta al Prot. C.le n. 14013), che nel caso le esigenze di servizio non trovassero riscontro nel relativo bando, il Comune è autorizzato a procedere autonomamente;

**RITENUTO**, al fine di fornire indirizzi per il concreto raggiungimento degli obiettivi primari, di indicare il servizio di pulizia degli edifici comunali tra quelli che possono essere affidati alle Cooperative Sociali di tipo B ai sensi della normativa di cui alla L. n. 381/1991, confermando pertanto la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 29.12.2008;

**RITENUTO**, in particolare, che l'intento della convenzione non si esaurisce nella mera prestazione del servizio di pulizia degli edifici comunali, ma si qualifica per il perseguimento

di una peculiarità di carattere sociale, consistente nel reinserimento ovvero nel mantenimento dell'opportunità lavorativa per i soggetti svantaggiati;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, rientrano nella competenza della Giunta Comunale gli atti d'indirizzo e programmazione delle attività dell'Ente;

## DELIBERA

- 1) **di individuare** il "Servizio di pulizia degli edifici comunali" tra i servizi che possono essere affidati a Cooperative Sociali di tipo B, costituite ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 381/1991 e s.m.i., confermando, pertanto, l'atto di indirizzo della propria Deliberazione n. 86 del 29.12.2008;
- 2) **di aggiornare**, a seguito del mutato quadro della legislazione nazionale e regionale in materia, l'atto di indirizzo finalizzato al sostegno e sviluppo della "Cooperative Sociali" e relativo inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o delle fasce deboli della popolazione di cui alla richiamata Deliberazione n. 86/2008, e specificare:
  - il sistema più idoneo per l'affidamento del servizio in parola viene individuato nella procedura negoziata riservata alle Cooperative Sociali di tipo B ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91, con convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  - la durata di affidamento del servizio viene indicata in anni due;
  - l'avvio, con procedura pubblica, di una manifestazione di interesse con la quale verranno acquisiti i profili degli operatori economici che posseggono i requisiti previsti e sono interessati al convenzionamento;
- 3) **di individuare** quale Responsabile del Procedimento il Dott. Ferraro Adriano, Responsabile del Servizio LL.PP./Manut. Patrimonio, e demandare allo stesso l'adozione di quanto di competenza.

\* \* \* \* \*

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERV. TECNICO  
F.TO Dott. Ferraro Adriano

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE  
F.TO Dott. Francesco Spaziani

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.  
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO MARTINI Dott.ssa Morena**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO SPAZIANI Dott. Francesco**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **27/10/2017** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **27/10/2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO SPAZIANI Dott. Francesco**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del **3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

\* ..... nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....